

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Determinazioni dirigenziali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A0300C Codice Settore A0301B

Rep. N. A0301B/258/2020 del 23/11/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A0300C Codice Settore A0301B

Rep. N. A0301B/258/2020 del 23/11/2020

Approvazione bando pubblico di mobilità volontaria esterna per la copertura, mediante passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 165/01, di una posizione dirigenziale inerente la struttura "Tecnico e Sicurezza" della Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi informativi e Corecom del Consiglio regionale.

PREMESSA

- Visto il Piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021, così come approvato da ultimo con DUP n. 75 del 29 marzo 2019, che prevede, per l'anno 2020, la copertura di due posti di qualifica dirigenziale;
- Considerata l'urgenza di procedere alla copertura del posto di Responsabile del Settore Tecnico e Sicurezza afferente la Direzione Amministrazione, Personale Sistemi informativi e Corecom;
- Considerato inoltre che il citato Piano triennale del fabbisogno di personale stabilisce di procedere alla copertura del posto mediante mobilità esterna volontaria con passaggio diretto tra Pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001e s.m.i.;
- Preso atto che con D.D. n. 80 del 23.04.2018 è stata approvata la disciplina per la procedura per l'acquisizione di personale attraverso procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell'art. 30 sopra citato, con la quale è stato tra l'altro stabilito che la stessa avvenga mediante pubblicazione di apposito bando pubblico di mobilità;
- Preso atto altresì che per la figura dirigenziale in oggetto è stata esperita ricerca di professionalità interna mediante avviso di selezione, ai sensi dell'art. 22 della l.r. 23/2008 e s.m.i, e che la stessa ha avuto esito negativo;
- Ritenuto pertanto di procedere ad approvare il bando in oggetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- Considerato che è in atto la riorganizzazione delle Strutture del Consiglio regionale e che pertanto l'incarico in oggetto sarà conferito sino alla scadenza degli incarichi degli attuali Responsabili di Settore del Consiglio regionale e, successivamente, sarà soggetto a graduazione economica, secondo i criteri di cui alla D.U.P. di Approvazione della metodologia di graduazione delle posizioni dirigenziali del Consiglio regionale n. 161 del 5.11.2020, e successivamente rimesso a bando;
- Ritenuto altresì di rinviare a successivo provvedimento la nomina della commissione di cui all'art. 4 della disciplina per la procedura di mobilità volontaria esterna, approvata con D.D. n. 80/2018;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- a.** visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
- b.** vista la l.r. 7/2001;
- c.** visto il D. Lgs n. 118/2011 come modificato dal D Lgs n. 126/2014;
- d.** vista la l.r. 23/2008;
- e.** vista la D.U.P. n. 117/2011;
- f.** vista la D.U.P. n. 122/2011;
- g.** vista la D.U.P. n. 62/2013;
- h.** vista la D.C.R 48-27475 del 19.12.2019;


Nell'ambito delle risorse assegnate con D.U.P. n.212 del 23.12.2019

D E T E R M I N A

- 1.** di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il bando pubblico di mobilità volontaria esterna, per la copertura, mediante passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 165/01, di una posizione dirigenziale inerente la struttura "Tecnico e Sicurezza" della Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi informativi e Corecom del Consiglio regionale, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 2.** di rinviare a successivo provvedimento la nomina della commissione di cui all'art. 4 della disciplina per la procedura di mobilità volontaria esterna, approvata con D.D. n. 80/2018;
- 3.** di dare atto altresì che il bando sarà pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale all'indirizzo www.cr.piemonte.it nella Sezione "Amministrazione trasparente" alla voce "Bandi di concorso" - "Avvisi mobilità".

Il Direttore
Michele Pantè

Allegato



BANDO PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA, PER LA COPERTURA, MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/01, DI UNA POSIZIONE DIRIGENZIALE INERENTE LA STRUTTURA "TECNICO E SICUREZZA" – PROFILO PROFESSIONALE "ESPERTO TECNICO-AMMINISTRATIVO" DELLA DIREZIONE AMMINISTRAZIONE PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI E CORECOM DEL CONSIGLIO REGIONALE.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE AMMINISTRAZIONE PERSONALE,
SISTEMI INFORMATIVI E CORECOM

Visto l'art. 30 del D.lgs 30.3.2001 n. 165;

vista la legge regionale 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la D.U.P n. 163 del 7 settembre 2017 con la quale sono state apportate modifiche e integrazioni alla D.U.P. n. 158 del 22 dicembre 2009 in ordine alla mobilità esterna;


vista la D.U.P. n. 119 del 15 giugno 2017 che modifica la D.U.P. n. 75 del 12 aprile 2017 e approva, tra l'altro, l'allegato "B" recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";

vista la D.D. n. 80 del 23 aprile 2018 di approvazione della disciplina per la procedura per l'acquisizione di personale attraverso mobilità volontaria esterna, ai sensi dell'art. 30, commi 1 e 2 bis, del D.lgs. 165/2001;

visto il Piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021, così come approvato da ultimo con D.U.P. n. 75 del 29 marzo 2019, che prevede, per l'anno 2020, la copertura di due posti di qualifica dirigenziale;

RENDE NOTO


che ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165 del 30.03.2001, è indetta una procedura di mobilità volontaria esterna, per la copertura, mediante passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 165/01, di una posizione dirigenziale inerente la struttura complessa "Tecnico e Sicurezza" della Direzione Amministrazione, personale, sistemi informativi e Corecom del Consiglio regionale con sede in via Arsenale 14, Torino.



REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

Possono partecipare alla procedura in oggetto i dirigenti in servizio a tempo indeterminato, appartenenti ad una pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001, che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

- a) siano inquadrati nella qualifica dirigenziale avendo maturato un periodo di servizio a tempo indeterminato presso una Pubblica amministrazione nella qualifica dirigenziale e nel medesimo profilo professionale o profilo assimilabile a quello ricercato, per almeno 5 anni;
- b) siano in possesso dei requisiti culturali, professionali e attitudinali indicati nell'allegato 1);
- c) non abbiano riportato condanne penali per reati contro la pubblica amministrazione (nel caso in cui abbiano procedimenti penali in corso, gli stessi dovranno essere dichiarati e verranno sottoposti a valutazione da parte dell'Amministrazione regionale);
- d) non abbiano riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal comma secondo dell'art. 166 del codice penale;
- e) non siano sottoposte/i a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
- f) non siano stati sottoposti/e, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 70 del D.lgs. del 6.9.2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
- g) alle/ai quali non sia stata irrogata la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;
- h) non siano sottoposte/i a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
- i) non siano state/i licenziate/i o dichiarate/i decadute/i da un pubblico impiego;
- j) non siano lavoratrici/lavoratori pubbliche/ci o privati collocate/i in quiescenza;
- k) non rivestano, e non abbiano rivestito, nei due anni precedenti, cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici o in sindacati e non ricoprano o non abbiano



ricoperto nei due anni precedenti incarichi direttivi o rapporti contrattuali di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni;

l) non si trovino nelle cause di inconfiribilità di cui agli artt. 3, 4, 6, 7 e di incompatibilità di cui agli artt. 9, 11 e 12 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

m) non siano stati sottoposte/i ad una misura di prevenzione né di aver riportato condanne definitive individuate nell'art. 7, comma 1 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

n) non siano state/i destinatarie/i di sanzioni disciplinari presso gli enti di appartenenza nei due anni antecedenti alla data di scadenza del bando e non abbiano procedimenti disciplinari in corso.

Nella domanda di partecipazione la/il candidata/o dichiara altresì, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89, che le somme annue percepite, compreso il trattamento per l'incarico in oggetto, non superano il tetto della norma stessa.


COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE

I requisiti professionali richiesti (titolo di studio, professionalità, attitudini e capacità che il ruolo da svolgere richiede), integrati dalla declaratoria della Struttura complessa "Tecnico e Sicurezza" della Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi informativi e Corecom, sono riportati nell'Allegato 1) al presente bando.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – TERMINE E MODALITÀ

Le/i candidate/i in possesso dei suddetti requisiti richiesti dovranno far pervenire:

1. domanda redatta utilizzando esclusivamente lo schema allegato al presente bando di mobilità (Allegato 2), scaricabile dal sito istituzionale del Consiglio regionale all'indirizzo www.cr.piemonte.it nella sezione "Amministrazione trasparente" alla voce "Bandi di concorso" sotto la voce "Avvisi mobilità";
2. copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;
3. curriculum professionale in formato europeo;
4. dichiarazioni, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, attestanti l'insussistenza delle cause di inconfiribilità e incompatibilità dettagliatamente indicate nel D.lgs 39/13 redatte utilizzando esclusivamente i modelli (Allegato 3 e Allegato 4).



La domanda, a pena di esclusione dalla procedura, dovrà essere inoltrata entro il giorno **28.12.2020 esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo amministrazionepers@cert.cr.piemonte.it** indicando nell'oggetto "Cognome_Nome - Avviso di mobilità esterna n. 1 posto di “Responsabile del Settore struttura complessa “Tecnico e Sicurezza” della Direzione Amministrazione, personale, sistemi informativi e Corecom del Consiglio regionale.

Saranno esclusi le/i candidate/i le cui domande perverranno oltre il termine perentorio del giorno **28.12.2020** ovvero tramite modalità diverse da quelle sopra descritte.

In nessun caso sono prese in considerazione le candidature:

- trasmesse oltre la data su indicata;
- prive della domanda di partecipazione all'avviso di selezione, **datata, sottoscritta digitalmente e trasmessa in formato pdf** - utilizzare il modello (Allegato 2);
- prive di dettagliato curriculum professionale **in formato pdf, datato e sottoscritto digitalmente;**
- presentate con curriculum redatto in formato diverso da quello europeo;
- prive della copia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi del DPR 445/2000;
- prive delle dichiarazioni di cui al D.Lgs 39/13, **datate e sottoscritte digitalmente**- utilizzare i modelli (Allegato 3 e Allegato 4);
- inviate con altri mezzi di trasmissione diversi da quelli previsti dal presente avviso.

VERIFICA DELLE DOMANDE E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, le medesime vengono sottoposte a verifica dei requisiti di ammissibilità da parte dei competenti uffici della Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi informativi e Corecom.

L'esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti prescritti e/o per rilevate cause di inconferibilità è disposta in itinere con atto motivato dal Responsabile della Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi informativi e Corecom.

Le domande delle/dei candidate/i ammesse/i alla selezione vengono successivamente valutate/i da parte di apposita Commissione, al fine di esaminare la coerenza tra la

posizione lavorativa oggetto del bando e la professionalità della/del richiedente, attraverso la valutazione dei curricula e lo svolgimento di un colloquio.

Tale commissione è così composta:

- il Responsabile della Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi informativi e Corecom in qualità di Presidente;
- due esperte/i di materia interni all'Ente, uno dei quali deve essere un funzionario/o appartenente a una direzione diversa da quella in cui è stato bandito il posto da ricoprire, estratto dall'elenco costituito con determinazione dirigenziale della Segretaria Generale del Consiglio regionale in applicazione di quanto statuito dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e (delle buone pratiche) e Programma per la trasparenza e l'integrità delle strutture del Consiglio regionale del Piemonte e l'altro individuato dal Responsabile della Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi informativi e Corecom.

La commissione si avvale del supporto di una/un dipendente del Consiglio regionale di cat. D, che svolge la funzione di segretario, individuato dal Responsabile della Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi informativi e Corecom

La commissione sottoscrive apposito processo-verbale, dal quale emergono le risultanze della valutazione e i relativi punteggi.

La procedura valutativa viene svolta anche in presenza di una sola candidatura.


VALUTAZIONE DEI CURRICULA – CRITERI

La commissione valuta i curricula in relazione ai requisiti richiesti e al profilo professionale ricercato.

Il punteggio massimo attribuibile è di 30 punti, così suddivisi:

- a) fino a 5 punti per i requisiti culturali (titoli di studio diverso da quello di accesso, qualificazioni, percorsi formativi strutturati, ecc.);
- b) fino a 25 punti per i requisiti professionali (competenze legate all'esperienza professionale concretamente maturata, correlata all'anzianità professionale).

Le/i candidate/i che hanno conseguito un punteggio minimo di 21 punti sono ammesse/i al successivo colloquio in numero non superiore a 5. In caso di parità, vengono ammessi tutti/e le/i candidate/i con lo stesso punteggio.



COLLOQUIO INDIVIDUALE

Il colloquio viene svolto per accertare competenze tecniche e specifiche, abilità, capacità motivazionali e di attitudine al ruolo da ricoprire e dà luogo ad una valutazione massima di 30 punti, così suddivisi:

- a) fino a 5 punti per le conoscenze tecniche o specifiche (specialistiche, procedurali, informatiche, linguistiche, ecc.);
- b) fino a 25 punti per le capacità e competenze attitudinali, organizzative, gestionali e al grado di autonomia nell'esecuzione delle attività.

Sono ammessi alla graduatoria finale le/i candidate/i che conseguono una valutazione complessiva di almeno 42 punti su 60.

Qualora la/il candidata/o non si presenti a sostenere il colloquio decade dalla procedura di selezione.

La valutazione è espressa a insindacabile giudizio della Commissione di valutazione.

L'elenco delle/dei candidate/i ammesse/i al colloquio, il relativo calendario di convocazione e le eventuali variazioni delle date del diario dei colloqui verranno pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale all'indirizzo www.cr.piemonte.it nella Sezione "Amministrazione trasparente" alla voce "Bandi di concorso" - "Avvisi mobilità".

Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Le/i candidate/i sono tenute/i a presentarsi al colloquio munite/i di documento d'identità in corso di validità.

Il trasferimento della/del candidata/o individuata/o per la copertura del posto oggetto di mobilità esterna sarà disposto con decorrenza concordata con l'Ente di appartenenza.

Considerato che è in corso la riorganizzazione delle strutture del Consiglio regionale, l'incarico è conferito fino alla data di scadenza degli incarichi degli attuali responsabili di settore del Consiglio regionale, e sarà nuovamente conferito, in seguito alla procedura di graduazione degli incarichi dirigenziali in attuazione della D.U.P. n. 161 del 5.11.2020 di "Approvazione della metodologia di graduazione delle posizioni dirigenziali del Consiglio regionale", nel rispetto della normativa in oggetto .

Alla/al dirigente incaricata/o, in assenza di nuove disposizioni contrattuali intervenute prima del conferimento dell'incarico, verrà corrisposta una retribuzione lorda di posizione su base annua corrispondente al settore struttura complessa pari a

€ 50.182,47, come previsto dal contratto decentrato per l'area della dirigenza sottoscritto in data 27 luglio 2011.

GRADUATORIA E SUA VALIDITÀ

La Commissione redige una graduatoria finale espressa in sessantesimi, sommando i punteggi ottenuti dalla valutazione dei curricula e del colloquio, così come risulta dal verbale. La graduatoria viene approvata con determinazione dirigenziale.

La procedura selettiva deve concludersi entro il termine di 90 giorni. Al termine della procedura a tutti coloro che hanno presentato la propria candidatura sarà data informazione degli esiti tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale all'indirizzo www.cr.piemonte.it nella Sezione "Amministrazione trasparente" alla voce Bandi di concorso" - "Avvisi mobilità".

La graduatoria è valida esclusivamente per la copertura dei posti per la quale è stata redatta. La partecipazione ad una successiva procedura di mobilità presuppone la presentazione di una nuova domanda.

E' facoltà dell'Amministrazione, nel solo caso di sopravvenute eccezionali ed urgenti esigenze di servizio riferite a figure professionali già ricercate, di valutare, motivandola, la possibilità di dar corso al trasferimento di dipendenti collocati utilmente in graduatoria, entro 6 mesi dalla sua approvazione, seguendone il relativo ordine, che confermino la loro disponibilità al trasferimento.

Il perfezionamento della procedura di trasferimento avviene a fronte dell'espressione del nullaosta definitivo da parte dell'Amministrazione di appartenenza della/del candidata/o e della presentazione della documentazione necessaria al trasferimento. Qualora il nulla osta non venga trasmesso entro 30 giorni dalla richiesta, si procede allo scorrimento della graduatoria seguendone il relativo ordine. Il trasferimento comporta la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, nel quale viene stabilita la decorrenza dello stesso.

Qualora la/il candidata/o prescelta/o rinunci al trasferimento, si procede allo scorrimento della graduatoria seguendone il relativo ordine

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 i dati forniti dalle/dai candidate/i sono raccolti e trattati per l'espletamento della procedura di mobilità nonché successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità afferenti la gestione del rapporto stesso. L'informativa sul trattamento dei dati personali viene allegata al presente bando (allegato n. 5)

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Carla Melis – Responsabile del Settore Trattamento economico consiglieri, personale e organizzazione.

Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi all'ufficio personale del Consiglio regionale nelle persone di:

Giovanna Bonanno - tel. n. 0115757525

Paolo Tonino - tel. n. 0115757618

La presentazione della domanda di partecipazione al presente bando non comporta nessun diritto all'assunzione da parte delle/del richiedente, né fa sorgere alcun obbligo per l'Amministrazione di dare corso alla copertura dei posti messi a bando.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di integrare, modificare, revocare la procedura di selezione già avviata a seguito di sopraggiunti vincoli giuridici ed economici o modificazioni sostanziali delle ragioni che hanno determinato il ricorso al bando, dandone comunicazione alle/agli interessate/i. Parimenti, è possibile non dare corso alla mobilità in considerazione degli esiti negativi del processo valutativo delle candidature.

Si comunica che il presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale (nella sezione Concorsi) e sul sito istituzionale del Consiglio regionale all'indirizzo www.cr.piemonte.it nella Sezione "Amministrazione trasparente" alla voce "Bandi di concorso" sotto la voce "Avvisi mobilità".

Allegati:

1. requisiti e declaratoria
2. modello di domanda
3. dichiarazione di inconferibilità
4. dichiarazione di incompatibilità
5. informativa privacy

Requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico di responsabile del Settore Tecnico e Sicurezza

Profilo professionale o profilo assimilabile

Esperto Tecnico-amministrativo

Titolo di studio:

diploma di laurea (vecchio ordinamento) ovvero laurea specialistica (nuovo ordinamento) in Ingegneria o Architettura e abilitazione professionale.

Professionalità richiesta:

- pluriennale esperienza maturata nelle attività di Responsabile della programmazione dei lavori pubblici, RUP, CSE, contabilità lavori, progettazione, direzioni lavori, manutenzione e ristrutturazione immobili in materia di OO.PP. ed impianti tecnologici;
- esperienza nell'attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e direzioni lavori e collaudi riferita ad opere pubbliche ed impianti tecnologici, manutenzione e ristrutturazione;
- pluriennale esperienza nella predisposizione di capitolati tecnici in materia di adempimenti amministrativi e contabili riferiti al patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ente e nelle valutazioni tecnico-economiche;
- comprovata conoscenza delle normative tecniche nell'ambito della progettazione, dei lavori pubblici e dei cantieri;
- pluriennale conoscenza della normativa sulla sicurezza di cui al D.L. 81/2008 e s.m.i., anche in riferimento al ruolo di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

Attitudini e capacità che il ruolo da svolgere richiede:

- capacità di assumere iniziative, decisioni e responsabilità conseguenti;
- attitudine a gestire un sistema integrato di funzioni e relazioni;
- programmare le azioni decisionali al cambiamento e di identificare le priorità degli interventi necessari;
- capacità di valorizzare le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate;
- capacità di negoziazione, attitudine al lavoro di gruppo, leadership.

DECLARATORIA DEL SETTORE

A0303A- SETTORE TECNICO E SICUREZZA

Compete al Settore nel rispetto degli indirizzi della Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi informativi e Corecom:

Progettazione e direzione lavori; contabilità lavori, revisione prezzi, perizie di varianti; programmazione e gestione della manutenzione straordinaria e ordinaria di beni immobili, mobili, impianti, attrezzature, ecc.; acquisizione a vario titolo e gestione di servizi (pulizia, ristorazione, riscaldamento, condizionamento, vigilanza, impianti tecnologici, apparecchiature) e predisposizione relativi capitolati tecnici; predisposizione, adozione e liquidazione atti ed espletamento gare d'appalto di pertinenza; gestione D.Lgs. 81/2008 e relativi adempimenti, anche in relazione al ruolo ed alle funzioni del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione; restauro beni di valore artistico.

Compete inoltre al Settore la gestione del Centro Stampa dell'Assemblea regionale.

Consiglio regionale
Direzione Amministrazione,
Personale, Sistemi Informativi e Corecom
Via Arsenale n. 14
10121 TORINO

Trasmissione in formato elettronico a: amministrazionepers@cert.cr.piemonte.it

oggetto: Bando pubblico di mobilità volontaria esterna, per la copertura, mediante passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 165/01, di una posizione dirigenziale inerente la struttura "Tecnico e Sicurezza" della Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi informativi e Corecom del Consiglio regionale.

La/Il sottoscritta/o

nata/o ail

codice fiscale

residente in Via.....n.....

Cap.....Comune di.....(Prov.....)

Tel.....cell.....

e-mail.....

PEC

CHIEDE

di partecipare alla procedura di mobilità esterna in oggetto.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. sopra citato nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

- a) di essere dirigente a tempo indeterminato presso la seguente amministrazione pubblica.....
di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs 165/2001, a far data dal.....;
- b) di essere inquadrata/o nella qualifica dirigenziale dal....., con profilo professionale di.....;
- c) di essere in possesso dei requisiti culturali professionali e attitudinali richiesti nel bando (allegato 1);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio:

.....
conseguito presso.....
in data..... con votazione.....

e dell'abilitazione all'esercizio della professione:

.....
.....

- e) di aver maturato un'anzianità di servizio a tempo indeterminato nella qualifica dirigenziale e nel medesimo profilo professionale o profilo assimilabile a quello ricercato, per almeno 5 anni;
- f) di non aver riportato condanne penali per reati contro la pubblica amministrazione (in caso di procedimenti penali in corso, gli stessi dovranno essere dichiarati e verranno sottoposti a valutazione da parte dell'Amministrazione regionale);
- g) di non aver riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal comma secondo dell'art. 166 del codice penale;
- h) di non essere sottoposta/o a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
- i) di non essere stata/o sottoposta/o, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 70 del D.lgs. del 6.9.2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
- j) che non le/gli è stata irrogata la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;
- k) di non essere sottoposta/o a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
- l) di non essere stata/o licenziata/o o dichiarata/o decaduta/o da un pubblico impiego;
- m) di non essere lavoratrice/lavoratore pubblico o privato collocata/o in quiescenza;
- n) di non rivestire, o di non aver rivestito, nei due anni precedenti cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici o in sindacati e di non ricoprire o aver ricoperto nei due anni precedenti incarichi direttivi o rapporti contrattuali di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni;
- o) di non trovarsi nelle cause di inconfiribilità di cui agli artt. 3, 4, 6, 7 e di incompatibilità di cui agli artt. 9, 11 e 12 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
- p) di non essere sottoposta/o ad una misura di prevenzione né di aver riportato condanne definitive individuate nell'art. 7, comma 1 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- q) di non essere stata/o destinataria/o di sanzioni disciplinari presso gli enti di appartenenza nei due anni antecedenti alla data di scadenza del bando e di non aver procedimenti disciplinari in corso.

Dichiara altresì, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89, che le somme annue percepite, compreso il trattamento per l'incarico in oggetto, non superano il tetto della norma stessa.

Allega, a pena di esclusione, e secondo le modalità previste dal bando:

- curriculum professionale in formato europeo contenente tutte le indicazioni necessarie a comprovare il possesso dei requisiti richiesti in termini di titolo di studio, competenza, esperienza professionale e capacità;
- dichiarazioni rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestanti l'insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità dettagliatamente indicate nel d.lgs 39/2013 – **(utilizzare esclusivamente l'Allegato 3 e l'Allegato 4 del bando);**
- copia di un documento di identità in corso di validità;

Data

Firma

(firmato digitalmente)

Il dichiarante si obbliga, nel corso dell'incarico, a **comunicare tempestivamente il sopravvenire di cause di inconferibilità** dandone immediato avviso alla Direzione Amministrazione , Personale e sistemi Informativi - Settore Trattamento economico consiglieri, Organizzazione e Personale, piazza Solferino, 2 - 10121 Torino.

Il dichiarante prende atto che tale dichiarazione sarà pubblicata sul sito Internet del Consiglio regionale del Piemonte nella sezione “Amministrazione trasparente”.

N.B. Allegare la fotocopia del documento d'identità

(Il Dichiarante)

Torino, _____

Normativa di riferimento

Si allega l'estratto delle disposizioni richiamate nel modello di dichiarazione del d. lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*).

Art. 1

(Definizioni)

(Omissis)

2. Ai fini del presente decreto si intende:

- a) per «pubbliche amministrazioni», le pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;
- b) per «enti pubblici», gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;
- c) per «enti di diritto privato in controllo pubblico», le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
- d) per «enti di diritto privato regolati o finanziati», le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:
 - 1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;
 - 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;
 - 3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici;
- e) per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente;
- f) per «componenti di organi di indirizzo politico», le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'*articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali;
- g) per «inconfiribilità», la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;
- h) per «incompatibilità», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;
- i) per «incarichi amministrativi di vertice», gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;
- j) per «incarichi dirigenziali interni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'*articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;
- k) per «incarichi dirigenziali esterni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale

nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni;

l) per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Art. 3

(Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione)

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'*articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97*, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. È in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.

5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.

Art. 4

(Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati)

1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

- c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

Art. 6

(Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale)

1. Per le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'*articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, si applicano i divieti di cui alla *legge 20 luglio 2004, n. 215*.
2. La vigilanza sull'applicazione di quanto previsto dal comma 1 è esercitata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della medesima *legge n. 215 del 2004*.

Art. 7

(Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale)

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:
 - a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;
 - b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;
 - c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
 - d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.
2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:
 - a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
 - b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
 - c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
 - d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.
3. Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.

di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato, commissario straordinario del Governo di cui all' *articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, o di parlamentare (art. 11, c. 1);

di non essere componente della Giunta o del Consiglio regionale del Piemonte (art. 11, c. 2, lett. a);
di non essere componente della Giunta o del Consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della Regione Piemonte (art. 11, c. 2, lett. b);

di non ricoprire la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione Piemonte (art. 11, c. 2, lett. c).

di non assumere e mantenere, nel periodo dell'incarico, la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale del Piemonte (art. 12, c. 1);

di non assumere, nel corso dell'incarico, la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all' articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n.400 o di parlamentare (art. 12, c. 2);

di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale del Piemonte (art. 12, c. 3, lett. a);

di non essere componente della Giunta o del Consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della Regione Piemonte (art. 12, c. 3, lett. b);

di non ricoprire la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione Piemonte (art. 12, c. 3, lett. c).

ovvero

di trovarsi nella seguente situazione di incompatibilità di cui agli articoli 11 e 12 del D.Lgs. 39/2013:

.

3. di non trovarsi in alcuna altra situazione di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013

ovvero

di trovarsi nella seguente causa di incompatibilità prevista dal D.Lgs. 39/2013:

In presenza di cause di incompatibilità, ferma la possibilità di usufruire dell'istituto dell'aspettativa, il sottoscritto dichiara di essere disponibile a rimuoverle entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di intervenuto conferimento dell'incarico, dandone immediato avviso alla Direzione amministrazione, Personale e sistemi Informativi - Settore Trattamento economico consiglieri, Organizzazione e Personale, piazza Solferino, 2 - 10121 Torino.

Il dichiarante si obbliga, nel corso dell'incarico, a **presentare annualmente** una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 e a **comunicare tempestivamente il sopravvenire di cause di incompatibilità** dandone immediato avviso alla Direzione Amministrazione, Personale e sistemi Informativi - Settore Trattamento economico consiglieri, Organizzazione e Personale, piazza Solferino, 2 - 10121 Torino.

Il dichiarante prende atto che tale dichiarazione sarà pubblicata sul sito Internet del Consiglio regionale del Piemonte nella sezione "Amministrazione trasparente".

N.B. Allegare la fotocopia del documento d'identità

(Il Dichiarante)

Torino, _____

Referenti :

Settore Trattamento Economico Consiglieri, Personale e Organizzazione
011-5757349 - 7265

Rev.1.0 2020

Normativa di riferimento

Si allega l'estratto delle disposizioni richiamate nel modello di dichiarazione del d. lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*).

Art. 1

(Definizioni)

(Omissis)

2. Ai fini del presente decreto si intende:

- a) per «pubbliche amministrazioni», le pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;
- b) per «enti pubblici», gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;
- c) per «enti di diritto privato in controllo pubblico», le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
- d) per «enti di diritto privato regolati o finanziati», le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:
 - 1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;
 - 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;
 - 3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici;
- e) per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente;
- f) per «componenti di organi di indirizzo politico», le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui *all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali;
- g) per «inconfiribilità», la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;
- h) per «incompatibilità», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;
- i) per «incarichi amministrativi di vertice», gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;
- j) per «incarichi dirigenziali interni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui *all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;
- k) per «incarichi dirigenziali esterni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale

nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni;

l) per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.

Art. 9

(Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali)

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Art. 11

(Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali)

1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

Art. 12

(Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali)

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'*articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, o di parlamentare.
3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:
 - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
 - c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.
4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
 - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
 - c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI ALLE PROCEDURE CONCORSUALI, DI SELEZIONE E DI MOBILITA'

1. Premessa

Il Consiglio regionale del Piemonte, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, nonché del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte del Consiglio regionale, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Finalità del trattamento

I dati da lei forniti sono trattati per tutti gli adempimenti di legge correlati alla procedura di selezione in attuazione del D.lgs. n. 165/2001 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e di tutta la normativa nazionale regionale sull’accesso all’impiego.

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, anche su supporti informatici, in qualità di interessato, al momento del contatto iniziale.

3. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte il trattamento avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici. I dati conferiti sono trattati con modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili esterni o autorizzati del trattamento

I suoi dati personali conferiti per le finalità di cui al punto 2 sono conosciuti e trattati dai dipendenti del Consiglio regionale, individuati quali persone autorizzate al trattamento.

Può venire a conoscenza dei dati personali il Consorzio per il Sistema Informativo – CSI Piemonte. Per le assunzioni è prevista la pubblicazione degli atti della procedura selettiva su Amministrazione trasparente e sul BURP.

Si evidenzia che tutti i dati trattati dal titolare sono comunicati, a loro richiesta, alle autorità giudiziarie competenti alla prevenzione e repressione dei reati come previsto dalla normativa europea e nazionale vigente.¹

1 In particolare il “considerando” n. 19 del regolamento europeo stabilisce che “La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro, e la prevenzione di, minacce alla sicurezza pubblica, e la libera circolazione di tali dati sono oggetto di uno specifico atto dell’Unione. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi ai trattamenti effettuati per tali finalità. I dati personali trattati dalle autorità pubbliche in forza del presente regolamento, quando utilizzati per tali finalità, dovrebbero invece essere disciplinati da un più specifico atto dell’Unione, segnatamente la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Gli Stati membri possono conferire alle autorità competenti ai sensi della direttiva (UE) 2016/680 altri compiti che non siano necessariamente svolti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro, e la prevenzione di, minacce alla sicurezza pubblica, affinché il trattamento di dati personali per tali altre finalità, nella

5. Periodo di conservazione

Per i concorsi pubblici la documentazione è conservata per tutto il periodo di validità delle graduatorie e comunque per 5 anni dalla conclusione della procedura. La documentazione relativa ad eventuali ricorsi è conservata fino alla definizione degli stessi.

6. Diritti dell'interessato

Per i dati raccolti direttamente dal Titolare del trattamento l'interessato ha diritto di chiedere l'accesso ai propri dati e la rettifica dei medesimi. Ha inoltre il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di trattamento dei dati non conforme alla disciplina del regolamento UE 679/2016, nonché del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato ed integrato dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, sul modello "Esercizio diritti in materia di protezione dei dati personali" scaricabile dal sito www.cr.piemonte.it alla voce privacy.

7. Contatti

- identità e dati di contatto del Titolare: CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE (011-5757111, dir.segreteriagen@cert.cr.piemonte.it)
- dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati: ANGELO CASOLO (dpo@cr.piemonte.it)
- Responsabile esterno del trattamento: CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO – CSI PIEMONTE con sede in Corso Unione Sovietica 216, Torino